



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Acque

Cass. Sez. III, n. 1451 del 20 ottobre 2023 (dep. 12 gennaio 2024), Pres. Sarno, Rel. Galanti, Ric. Vinci.

Acque. Depuratore comunale e responsabilità del sindaco.

La decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. Quello di cui all'articolo 674 cod. pen. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente «l'attitudine a cagionare effetti dannosi», sussistente nel caso di uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico (fattispecie relativa alla condotta di un sindaco, il quale non aveva evitato che i reflui provenienti dall'impianto di depurazione comunale finissero in mare in assenza di idonea depurazione, così imbrattando le acque marine).

Cass. Sez. III, n. 46689 del 2 novembre 2023 (dep. 21 novembre 2023), Pres. Ramacci, Est. Galterio, Ric. Cavaliere.

Acque. Superamento limiti ed eventi eccezionali o imprevedibili.

In materia di inquinamento idrico, l'eccezionalità e l'imprevedibilità del superamento dei limiti di scarico delle acque reflue non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere, in concreto, previsti ed evitati secondo la stessa *ratio* ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall'inquinamento evincibile dall'art. 73 del d. lgs. 152/2006. Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha



univocamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 cod. pen. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento, quale la rottura di un tubo, il guasto ad una pompa funzionale alla depurazione, la rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, la bruciatura di una resistenza, la corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, l'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno, il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti, essendosi peraltro pervenuti alle medesime conclusioni anche in presenza di un guasto verificatosi su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.

Alimenti

Cass. Sez. III, n. 687 del 14 dicembre 2023 (dep. 9 gennaio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Scarcella, Ric. Abate.

Alimenti. Immissione sul mercato di prodotti alimentari sfusi non regolamentari.

Risponde del reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell'operatore del settore alimentare. Ne consegue che l'omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l'O.S.A. dalla sua responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, atteso che, scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente recando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l'obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma.



Beni ambientali

Cass. Sez. III, n. 679 del 11 ottobre 2023 (dep. 9 gennaio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Aceto, Ric. Olivieri.

Beni ambientali. Interventi di ristrutturazione edilizia e necessità di autorizzazione paesaggistica.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 e 149, d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dall'art. 23, comma 1, lett. a), stesso d.P.R., necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la D.I.A. non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica.

Caccia e animali

Cass. Sez. III, n. 46693 del 9 novembre 2023 (dep. 21 novembre 2023), Pres. Ramacci, Est. Scarcella, Ric. Castagnino.

Caccia e animali. Illecita detenzione di esemplari di specie protette.

La documentazione cui si riferisce la legge 150\92 è quella diretta a dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa a tutela delle specie animali e vegetali protette (di cui alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973 ed al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni), ossia in particolare i certificati o licenze di importazione o esportazione ed i relativi provvedimenti autorizzativi o certificativi previsti dal Regolamento, e più in generale tutta la documentazione diretta alla identificazione del prodotto stesso, sotto il profilo della sua provenienza, della sua commerciabilità, della sua legittima detenzione.



Cass. Sez. III, n.45157 del 27 giugno 2023 (dep. 9 novembre 2023), Pres. Andreazza, Est. Macrì, Ric. PM in proc. Caltran.

Caccia e animali. Nozione di esemplare nella legge 150 del 1992.

Ai sensi della L. 7 febbraio 1992, n. 150 l' "esemplare", oggetto di tutela penale, non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (e successive modd. ed integr.), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, o da qualsiasi altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie.

Reati ambientali (in generale)

Cass. Sez. III, n. 685 del 14 dicembre 2023, (dep. 9 gennaio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Scarcella, Ric. Moussa.

Reati ambientali. Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali.

La procedura di cui agli articoli 318 *bis* e ss. d. lgs. 152/2006 non è obbligatoria, e l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318 *bis* e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. L'obbligatorietà della speciale procedura in esame non può, del resto, essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318 *ter* d.lgs. 152/06 ("... impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente ..."), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua. La formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non



impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata.

Cass. Sez. III, n. 50772 del 23 novembre 2023 (dep. 20 dicembre 2023), Pres. Ramacci, Rel. Gai, Ric. Cordioli.

Reati ambientali. Ordine di ripristino e prescrizione del reato.

L'art. 452 *quaterdecies*, comma 4 cod. pen. stabilisce, (in assoluta continuità normativa con il precedente disposto di cui all'art. 260, comma 4, d.lgs 152/2006) che "il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente". Il chiaro tenore della disposizione non lascia dubbi all'interprete. Per espressa volontà del legislatore l'ordine di ripristino dello stato dall'ambiente è subordinato alla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena con esclusione della sentenza che dichiara la prescrizione del reato.

Rifiuti

Cass. Sez. III, n. 686 del 14 dicembre 2023 (dep. 9 gennaio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Corbetta, Ric. Torelli.

Rifiuti. Discarica abusiva confisca e diritti dei comproprietari.

È ben vero che il provvedimento di confisca dell'area sulla quale risulta realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposto dal giudice, con la sentenza di condanna, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non avendo l'area una intrinseca criminalità in senso assoluto e potendo essere bonificata dai residui inquinanti. Tuttavia, la restituzione dell'intero bene, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della *ratio* della norma, che va individuata nell'opposta



esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale l'abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre.

Cass. Sez. III, n. 50309 del 30 novembre 2023 (dep. 18 dicembre 2023), Pres. Galterio, Rel. Galanti, Ric. Savoca.

Rifiuti. Combustione illecita di rifiuti.

Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256 *bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente - punisce con l'elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli «rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato». Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell'art. 255, comma 1 (e 256, comma 2) d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecita. L'incenerimento a terra è una forma di gestione dei rifiuti che necessita di autorizzazione, sicché, laddove questa manchi e non si tratti di condotta commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato potrebbe sussistere la residuale ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, punibile anche a titolo di colpa.

Cass. Sez. III, n. 47700 del 15 novembre 2023 (dep. 29 novembre 2023), Pres. Ramacci, Est. Liberati, Ric. PM in proc. Carboni.

Rifiuti. Illecita gestione e sequestro.

L'indagine prognostica in ordine alla sussistenza del pericolo della agevolazione della commissione di altri reati deve essere compiuta tenendo conto del quadro indiziario e valutando la possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto che le



ha poste in essere e del contesto socio-ambientale, indipendentemente dall'accertamento di specifiche occasioni di ripetizione delle condotte. Il possibile utilizzo anche per fini leciti dei mezzi utilizzati per commettere un reato non ne esclude la sequestrabilità, in quanto tale eventuale utilizzo non esclude l'utilizzo anche per la ripetizione di condotte dello stesso genere di quelle contestate.

Cass. Sez. III, n. 47690 del 15 novembre 2023 (dep. 29 novembre 2023), Pres. Ramacci, Est. Liberati, Ric. Cocconi.

Rifiuti. Scarti di origine animale.

Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente ai sensi dell'art. 184 *bis*, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006); diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184 *bis*, comma 1). Tale conclusione è stata ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

Urbanistica

Cass. Sez. III, n. 690 del 11 ottobre 2023 (dep. 9 gennaio 2024), Pres. Ramacci, Rel. Aceto, Ric. Favicchio.

Urbanistica. Demolizione e irrilevanza della declaratoria di prescrizione per frazioni della condotta.

Il fatto che l'autore del reato di cui all'art. 44, lett. b) o c), d.P.R. n. 380 del 2001, venga processato e condannato tante volte quante sono quelle nelle quali ha ripreso l'attività precedentemente interrotta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nulla toglie all'unicità



dell'oggetto materiale della condotta e del disegno criminoso che ne lega le singole porzioni, sicché non viola in alcun modo il divieto di un secondo giudizio il giudice che ordini la demolizione dell'intero manufatto abusivo, anche se oggetto di cognizione è solo l'ultima frazione della condotta; del resto, l'accertata abusività delle "frazioni" precedenti "contagia" anche quelle successive con la conseguente necessità di demolire il fabbricato nella sua interezza; né - del resto - l'ordine di demolizione è una pena, sicché nemmeno si può affermare che l'autore dell'abuso venga punito più volte per lo stesso fatto. Va piuttosto ricordato che la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva.

Cass. Sez. III n. 47697 del 2 novembre 2023 (dep. 29 novembre 2023), Pres. Ramacci, Est. Di Stasi, Ric. Di Napoli.

Urbanistica. Interventi successivi su manufatto abusivo.

Non possono ritenersi lecite, ancorché non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati; in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.

Cass. Sez. III, n. 46682 del 14 settembre 2023 (dep. 21 novembre 2023), Pres. Ramacci, Est. Noviello, Ric. Spina.

Urbanistica. Rilascio di permesso a costruire illegittimo ed abuso di ufficio.

Il rilascio di un permesso a costruire illegittimo (e nello stesso senso, si deve ritenere, anche



di titoli in sanatoria) perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito della "violazione di legge" rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 323 cod. pen. nella nuova formulazione ad opera dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa.
